

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi d'indagine pluriennali, le notifiche relative alla presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena, le deroghe temporanee ai divieti di importazione e alle prescrizioni particolari per l'importazione e la definizione di procedure per la loro concessione, le prescrizioni temporanee per l'importazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, la definizione di procedure per la redazione di un elenco delle piante ad alto rischio, il contenuto dei certificati fitosanitari, l'uso dei passaporti delle piante e per quanto riguarda talune prescrizioni in materia di comunicazione per le aree delimitate e le indagini sugli organismi nocivi.

- **Codice della proposta:** COM(2023) 661 final del 17/10/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0378 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Premessa: finalità e contesto

Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce attualmente il quadro giuridico di base della politica fitosanitaria dell'Unione. In applicazione dell'articolo 50 e dell'articolo 79, paragrafo 6, di tale regolamento la Commissione era tenuta a trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio, entro la fine del 2021, relazioni sull'applicazione e l'efficacia delle misure relative alle importazioni e sull'esperienza acquisita dagli operatori professionali in seguito all'estensione del passaporto delle piante a tutte le piante da impianto.

La Commissione ha presentato queste relazioni il 10 dicembre 2021.

La relazione inerente le nuove misure alle importazioni ha evidenziato come la loro applicazione abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi volti a rafforzare la protezione fitosanitaria dell'Unione contro gli organismi nocivi nel rispetto delle norme della convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC).

Dalla relazione sull'estensione del sistema del passaporto delle piante a tutte le piante da impianto è emerso come tale estensione abbia contribuito al pieno conseguimento degli obiettivi del regolamento. nell'ambito delle suddette relazioni sono stati individuati alcuni aspetti che hanno richiesto ulteriori confronti e approfondimenti funzionali ad un miglioramento dell'efficacia delle nuove norme

fitosanitarie e dei relativi controlli ufficiali. Tali approfondimenti si sono svolti nel corso del 2022 ed hanno coinvolto i capi dei servizi fitosanitari degli Stati membri (COPHS) e le associazioni dell'Unione competenti in materia fitosanitaria. Si è giunti alla conclusione che erano necessari alcuni miglioramenti di sistema, possibili solo mediante modifiche del regolamento 2016/2031. Tali miglioramenti riguardano:

- i) le dichiarazioni sul certificato fitosanitario anche per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ),
- ii) la comunicazione e notifica delle non conformità in relazione agli ORNQ nel sistema elettronico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali – IMSOC,
- iii) le norme procedurali per la presentazione e l'esame delle richieste di deroghe temporanee ai divieti di importazione presentate da paesi terzi,
- iv) le procedure per l'identificazione e la redazione di un elenco di piante considerate ad alto rischio e
- v) la razionalizzazione dell'obbligo di apporre un passaporto delle piante su alcune piante.
- vi) le misure contro gli organismi nocivi considerati organismi nocivi da quarantena ma non ancora pienamente valutati,
- vii) la necessità di atti autonomi per l'adozione di deroghe temporanee ai divieti di importazione e alle prescrizioni particolari per l'importazione,
- viii) la necessità di definire prescrizioni temporanee per l'importazione relative all'introduzione nell'Unione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti che sono stati rimossi dall'elenco delle piante ad alto rischio ma il cui rischio fitosanitario non è stato pienamente valutato,
- ix) la definizione di prescrizioni in materia di equivalenza per i paesi terzi e
- x) gli attestati ufficiali alternativi.

A tale lista si aggiunge l'esigenza di razionalizzare gli obblighi di comunicazione degli Stati membri e degli operatori professionali. A tal fine nella proposta di regolamento in oggetto, vista la necessità di ridurre la presenza di obblighi ridondanti, duplicati o obsoleti, l'inefficienza a livello di frequenza e tempistica o la mancanza di metodi di raccolta idonei, alcuni obblighi di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni verso la Commissione europea vengono eliminati, mentre altri sono digitalizzati o richiesti con frequenza ridotta.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta introduce modifiche al regolamento (UE) 2016/2031 che non alterano la politica fitosanitaria dell'Unione in sé ma mirano a migliorarne l'applicazione.

Di conseguenza la base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conforme all'adozione di disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della Politica Agricola Comune

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta di regolamento rispetta il principio di sussidiarietà per la competenza non esclusiva in quanto, a norma del regolamento (EU 2016/2031), tutti i settori fitosanitari sono stati regolamentati

a livello dell'Unione. Tali norme si sono rivelate uno dei principali elementi che contribuiscono alla protezione del territorio dell'Unione da organismi nocivi e malattie. Analogamente, gli obiettivi delle modifiche proposte possono essere conseguiti meglio regolamentando esclusivamente tali questioni a livello dell'Unione.

Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione, le rispettive prescrizioni sono già stabilite dal diritto dell'Unione. Analogamente, la loro razionalizzazione dovrebbe avvenire a livello dell'Unione.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto le misure proposte si limitano ad azioni che devono essere intraprese a livello dell'Unione per risultare efficaci ed efficienti. Per conseguire l'efficacia e l'efficienza di tali azioni, la modifica del regolamento risulta il mezzo più appropriato, considerando che un elemento chiave della proposta consiste nel rafforzare l'attuazione di misure armonizzate per gli Stati membri. Le prescrizioni uniformi previste dal regolamento sono l'unico modo per garantire un elevato livello di qualità per coloro che applicano il regolamento, il funzionamento del mercato interno e condizioni di parità per gli operatori nonché una produzione agricola e alimentare sostenibile. La razionalizzazione delle prescrizioni in materia di comunicazione semplifica il quadro giuridico, apportando alle prescrizioni esistenti modifiche minime che non incidono sulla sostanza dell'obiettivo strategico più ampio. La proposta si limita pertanto alle modifiche necessarie per garantire una comunicazione efficiente, senza modificare nessuno degli elementi sostanziali della legislazione in questione.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto vi è la necessità di colmare alcune lacune normative tecniche e procedurali del regolamento (UE) 2016/2031 al fine di dare chiarezza e piena applicazione alle previsioni normative in esso contenute. Inoltre, la proposta introduce disposizioni mirate che migliorano un sistema già funzionante attraverso un regime normativo più semplice, più chiaro e meno oneroso per gli operatori e le autorità competenti dell'UE e attraverso una maggiore trasparenza per i Paesi terzi. Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione, la presente proposta mira a semplificare la legislazione e a ridurre gli oneri per i portatori di interessi, in particolare per le autorità amministrative.

Il progetto è di particolare urgenza vista la necessità di colmare alcune lacune normative presenti nel regolamento (EU) 2016/2031 che al momento non consentono la piena applicazione delle previsioni di tale regolamento e un univoco comportamento da parte degli Stati Membri, con situazioni di incertezza e difformità di applicazione sul territorio europeo.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto implementano il regime normativo attuale rendendolo più completo, semplice e meno oneroso per i portatori di interesse.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Tempistica di adozione prevista: Il regolamento diventerà applicativo il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Relativamente all'articolo 1, punto 11) è previsto un periodo di sei mesi, dall'entrata in vigore del regolamento, per l'implementazione delle norme relative alle "dichiarazioni supplementari" sui certificati fitosanitari in materia di ORNQ.

Pareri già espressi in occasione di presentazioni, incontri, ecc.: in data 7 novembre 2023, nell'ambito della riunione dei Capi Servizio Fitosanitari Europei, in sede di Consiglio, sono stati avviati i lavori di lettura ed chiarimento dell'intero testo da parte dei rappresentanti della Commissione UE.

Eventuali modifiche (di drafting e/o merito) ritenute necessarie od opportune: attraverso commenti scritti alla Commissione EU sono state già avanzate delle proposte di modifica al testo, nell'ambito comunque di una generale approvazione del provvedimento, relativamente al:

- Conferimento alla Commissione del potere di razionalizzare, mediante un atto delegato, l'obbligo di apporre un passaporto delle piante su alcune piante (art. 88 del provvedimento).
- Conferimento alla Commissione del potere di adottare, mediante atti delegati, deroghe temporanee ai divieti di importazione e alle prescrizioni particolari per l'importazione e alle prescrizioni particolari per l'importazione temporanee per le merci che sono state rimosse dall'elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ma per le quali il rischio connesso agli organismi nocivi non è stato pienamente valutato (art. 42 a del provvedimento).

Ulteriori riunioni, tavoli, consultazioni, passaggi che si ritengono opportuni: la prossima riunione dei Capi Servizio Fitosanitari della EU in sede di Consiglio è in programma per il 3 e 4 dicembre 2023 e ha l'obiettivo di analizzare e discutere i commenti presentati dai vari Stati Membri.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Secondo l'analisi effettuata dalla Commissione, le modifiche proposte non comportano impatti economici, ambientali o sociali significativi. Le modifiche consentiranno anzi di ridurre gli oneri amministrativi per le autorità competenti, aumentare la chiarezza giuridica e agevolare gli scambi delle merci in questione.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Le disposizioni contenute nella proposta di regolamento non richiederanno adeguamenti normativi delle attuali normative nazionali di settore rappresentate da:

- Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 Norme per la protezione delle piante dagli

organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Allo stato attuale non si prevedono effetti specifici sull'organizzazione della pubblica amministrazione

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta ha un impatto positivo per le imprese poiché vengono affrontate alcune criticità relative ad alcune disposizioni, come i divieti temporanei di piante ad alto rischio che hanno causato difficoltà negli scambi commerciali già consolidati. La proposta presenta anche un miglioramento delle procedure che possono contribuire positivamente agli scambi, come le deroghe ai divieti permanenti. Per quanto riguarda i passaporti delle piante, i portatori di interessi hanno ritenuto che la relativa apposizione su ciascuna unità di vendita comporti oneri amministrativi aggiuntivi e costi correlati superiori ai benefici aggiuntivi percepiti. Anche questo aspetto è affrontato nella presente proposta.

Altro

Si sottolinea che la proposta di regolamento nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche agli emendamenti che saranno apportati in sede europea, alle consultazioni con tutte le parti interessate (attualmente in corso)

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi d'indagine pluriennali, le notifiche relative alla presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena, le deroghe temporanee ai divieti di importazione e alle prescrizioni particolari per l'importazione e la definizione di procedure per la loro concessione, le prescrizioni temporanee per l'importazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, la definizione di procedure per la redazione di un elenco delle piante ad alto rischio, il contenuto dei certificati fitosanitari, l'uso dei passaporti delle piante e per quanto riguarda talune prescrizioni in materia di comunicazione per le aree delimitate e le indagini sugli organismi nocivi.

- **Codice della proposta:** COM(2023) 661 final del 17/10/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0378 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articolo 1, paragrafo 1	d. lgs 2 febbraio 2021, n. 19 (articoli 29 e 31)	a) norme di natura primaria
Articolo 1, paragrafo 2	d. lgs 2 febbraio 2021, n. 19 (articolo 27)	a) norme di natura primaria
Articolo 1, paragrafi 3	d. lgs 2 febbraio 2021, n. 19 (articolo 27)	a) norme di natura primaria
Articolo 1, paragrafo 4	d. lgs 2 febbraio 2021, n. 19 (articolo 27)	a) norme di natura primaria
Articolo 1, paragrafo 5	/	a) norme di natura primaria
Articolo 1, paragrafo 6	d. lgs 2 febbraio 2021, n. 19 (articolo 27)	a) norme di natura primaria

MODELLO
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Articolo 1, paragrafo 7	d. lgs 2 febbraio 2021, n. 19 (articolo 55)	a) norme di natura primaria
Articolo 1, paragrafo 8	/	
Articolo 1, paragrafo 9	/	
Articolo 1, paragrafo 10	/	
Articolo 1, paragrafo 11	/	
Articolo 1, paragrafo 12	/	
Articolo 1, paragrafo 13	/	
Articolo 1, paragrafo 14	/	
Articolo 1, paragrafo 15	/	